



Comune di Predosa

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PREDOSA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.10.2025)

CAPO I – PREMESSA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO/DISCIPLINA D'USO

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, di proprietà o detenuti a qualsiasi altro titolo dal Comune.

2. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare le richieste dei residenti nel Comune di Predosa. Di ciò se ne terrà conto in sede di concessione in uso nei modi previsti al Titolo II artt 5 e 6.

3. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, ai fini della diffusione e della pratica dello sport, inteso quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di impiego del tempo libero e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, letto a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Comune in caso di gestione in proprio o al Concessionario/Gestore in caso di concessione della gestione a terzi.

5. L'accertamento delle violazioni, qualora dovesse comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative, sarà eseguito dall'Autorità competente nel rispetto delle norme, previste dalla Legge 24.11.1981 N. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Comune o il Concessionario/Gestore possono adottare specifici provvedimenti per garantire il rispetto delle norme, di cui al presente Regolamento.

7. La definizione dei calendari d'uso degli impianti rientra nei provvedimenti di natura autorizzativa, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi in materia, dagli atti generali di indirizzo e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è regolato dalle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e Il gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Per **utilizzo o uso** degli impianti si intende la fruizione dei medesimi da parte degli utenti, secondo la calendarizzazione stabilita dal Comune o dal Concessionario/Gestore ed a fronte del pagamento della relativa tariffa d'uso.
2. Con il termine "**Concessionario/Gestore**" si intende il soggetto titolare (in base ad apposito provvedimento del Comune) della concessione amministrativa, che assume la configurazione di una concessione – contratto. In quanto tale egli è preposto alla gestione ed è responsabile dell'impianto, secondo il disposto delle norme dettate in materia e di quelle contenute nell'apposito contratto di affidamento dell'impianto.
3. Si definiscono **utenti** degli impianti sportivi:
 - a. il C.O.N.I. e le relative Federazioni Sportive;
 - b. gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - c. le Società ed Associazioni Sportive;
 - d. le Istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado;
 - e. in genere tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti di fatto e tra essi anche tutti gli organismi associativi ed i gruppi anche informali, che praticano attività sportiva o altre attività che siano compatibili con la natura degli impianti e dei quali viene accettata la richiesta d'uso.
4. Per "**stagione sportiva**" si intende il periodo temporale di riferimento per il quale si inoltra la richiesta. Esso può comprendere solamente i mesi estivi (si parla in tal caso di "periodo estivo"), oppure i mesi che vanno, a seconda delle discipline, all'incirca da fine agosto all'inizio dell'estate successiva (si parla in tal caso di "periodo pluristagionale"), ovvero infine l'intero anno solare (si parla in tal caso di "periodo annuale").
5. Per **calendario provvisorio** si intende il calendario che è pubblicato in prima istanza a seguito del ricevimento e selezione delle richieste d'uso ed è suscettibile di modifiche a seguito di rinunce e spostamenti di turno, secondo il disposto di cui ai successivi artt. 4 e 7.
6. Per **calendario definitivo** si intende il calendario pubblicato dopo la definizione degli eventuali spostamenti attuati secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
7. Con il termine "**sito**" si intende il sito Internet istituzionale del Comune o del soggetto Concessionario/Gestore.

CAPO II – MODALITÀ DI RICHIESTA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 3

RICHIESTE DI UTILIZZO

1. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi devono essere inoltrate al Comune di Predosa o al Concessionario/Gestore.
2. Le richieste si suddividono in:
 - A. Ordinarie:** riguardanti l'utilizzo per un periodo di tempo relativamente lungo (annuale, stagionale – estivo, invernale ecc).
 - B. Temporanee:** riguardanti l'utilizzo per un periodo inferiore a quello delle richieste ordinarie (per esempio mensile).
 - C. Occasionali:** riguardanti l'utilizzo per brevi periodi (giornalieri, orari).
3. Le richieste d'uso degli impianti devono pervenire nei termini previsti in relazione al periodo per cui l'impianto è richiesto:
 - per l'utilizzo ordinario almeno 30 giorni prima,
 - per l'utilizzo temporaneo almeno 15 giorni prima,
 - per l'utilizzo occasionale almeno 24 ore prima.
4. Le richieste per utilizzo Ordinario e Temporaneo devono essere presentate via mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.predosa.al.it; per le richieste per utilizzo occasionale può essere utilizzata la medesima procedura oppure contattando direttamente gli sportelli comunali. In caso di presenza del Concessionario/Gestore, verranno indicati i contatti mail e telefonici a cui rivolgersi per le richieste.
5. Il richiedente dovrà indicare con precisione la tipologia di attività che egli intende svolgere, le giornate e gli orari e corrispondere la tariffa applicata in base al tariffario vigente.
6. La richiesta di utilizzo deve essere sottoscritta solo da chi ne ha titolo giuridico con l'assunzione di ogni responsabilità al riguardo, in merito a dichiarazioni mendaci, a falsità negli atti e/o all'uso di atti falsi.
7. All'atto della richiesta, il sottoscrittore si assume esplicitamente tutte le responsabilità connesse con quanto dichiarato, anche in relazione ad eventuali dichiarazioni difformi.
8. Il richiedente si assume tutte le responsabilità derivanti dalla mancanza di idoneità alla pratica sportiva propria o, in caso di Associazioni Sportive, dei propri atleti/utilizzatori, sollevando così il Comune di Predosa e/o il Concessionario/Gestore da qualsiasi responsabilità al riguardo.

9. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo e accolte subordinatamente alle disponibilità.

10. L'impianto concesso in uso ad un utente deve essere utilizzato esclusivamente dal medesimo e non potrà essere ceduto anche solo temporaneamente ad altri, né potranno essere invitati ad utilizzarlo altri, se non previa autorizzazione della Comune o del Concessionario/Gestore.

11. L'utilizzo dell'impianto per tipologie di attività diverse da quella dichiarata comporta la decadenza dal diritto d'uso. Il Comune e/o il Concessionario ne conserverà memoria in apposito registro e ne terrà conto in sede di assegnazione futura, retrocedendo automaticamente e preventivamente il richiedente all'ultimo posto dell'eventuale graduatoria.

12. Parimenti la prenotazione di un impianto che poi non venga fruito o la morosità nel pagamento della tariffa, determinerà analoga penalizzazione per le richieste successive.

13. I richiedenti devono verificare e dichiarare preventivamente che l'impianto è idoneo per lo svolgimento delle attività per cui ne richiedono l'uso.

ART. 4

CALENDARIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Al Comune o al Concessionario/Gestore compete in via esclusiva la facoltà di assegnazione dei turni/spazi negli impianti sportivi.

2. Entro il termine di cui al successivo comma 6, il Comune o il Concessionario/Gestore, vagliate le richieste pervenute, predispone un calendario provvisorio, redatto secondo i criteri di cui ai successivi artt. 5 e 6, che deve restare esposto, salvo casi particolari, fino alla pubblicazione del calendario definitivo.

3. Successivamente alla pubblicazione dei calendari provvisori, gli assegnatari potranno usufruire solo dei turni loro assegnati, senza possibilità di spostamenti, che non siano stati preventivamente richiesti per iscritto e autorizzati dal Comune o dal Concessionario/Gestore.

4. A seguito delle eventuali modifiche apportate al calendario provvisorio, sarà pubblicato il calendario definitivo.

5. Nel lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione del calendario provvisorio e quello definitivo, i richiedenti potranno proporre rinunce, modifiche e spostamenti di turno, ovvero reclami secondo le modalità di cui al successivo art. 7, inoltrando apposita richiesta al Comune o al Concessionario/Gestore.

6. La data di pubblicazione dei calendari provvisorio e definitivo sarà inserita all'interno dell'apposito Avviso, con cui ai fini della raccolta delle richieste d'uso viene comunicata la data di decorrenza per la loro presentazione. La data di pubblicazione dei calendari potrà variare annualmente e secondo la tipologia di impianto.

7. Tranne per il caso in cui il relativo contratto di concessione non disponga diversamente, tutti gli spazi rimasti vuoti, salva in ogni caso la priorità per lo svolgimento di tornei e campionati, potranno essere prioritariamente utilizzati dal Comune o dal Concessionario/Gestore per lo svolgimento di attività dallo stesso organizzate.

8. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'organizzazione di corsi o attività da parte delle società richiedenti prima della pubblicazione del calendario definitivo e per l'organizzazione di corsi in orari diversi da quelli spettanti.

9. Il Comune, per causa di forza maggiore o imprescindibile esigenza, senza obbligo di indennizzo o risarcimento verso alcuno, si riserva di sospendere qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi, nonché di effettuare spostamenti di turno, salva preventiva comunicazione agli interessati. In tal caso, a far data da tale comunicazione, gli utenti non saranno tenuti al pagamento di alcun onere tariffario.

ART. 5

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

1. Il Comune provvede direttamente alla gestione degli impianti sportivi determinando l'assegnazione degli spazi e dei turni di utilizzo oppure può dare in Concessione la gestione attraverso procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto del principio di trasparenza al fine di:

- a. assicurare ai richiedenti il diritto d'uso degli impianti;
- b. attuare il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando l'impianto in via diretta nel caso in cui sia pervenuta una sola richiesta d'uso;
- c. promuovere la collaborazione tra società sportive, verificando nel caso dell'insistenza di una pluralità di richieste, la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti;
- d. garantire il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti interessata alla concessione dei medesimi spazi e turni nel medesimo impianto, applicando i criteri indicati nel successivo art. 6.

2. Condizione preliminare per poter richiedere l'utilizzo degli impianti in qualità di utenti è che i richiedenti siano in regola, alla data della domanda, con i pagamenti dovuti nei confronti del Comune di Predosa o dell'eventuale Concessionario/Gestore. Tale condizione può essere derogata solo se i debitori morosi abbiano sottoscritto con le controparti un piano di rientro per tali debiti.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma precedente, salvo diverso accordo scritto tra le parti, quanto dovuto per l'utilizzo di impianti sportivi deve essere pagato:

- anticipatamente dagli utenti per l'uso Temporaneo e Occasionale;
- entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'inizio del mese per uso Ordinario.

4. Relativamente all'utilizzo degli impianti per periodi prolungati, in caso di richiedente che abbia già in passato ritardato il tempestivo pagamento degli spazi utilizzati, in sede di assegnazione può essere richiesto il versamento di una cauzione o di prestare una fidejussione del valore dell'importo pregresso oggetto di ritardo.

5. Qualsiasi condizione di insolvenza di un soggetto richiedente o di un utente va segnalata dal Concessionario/Gestore per iscritto al Comune.

6. In caso di insolvenza sopravvenuta o riscontrata in corso d'anno, qualora, nonostante i solleciti, l'utente non abbia eseguito il pagamento dovuto, verrà sospesa l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti ed inviata una diffida ad adempiere nei successivi 7 giorni decorsi inutilmente i quali, a carico dell'utilizzatore moroso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli impianti fino al pagamento dell'intera somma dovuta, secondo il disposto di cui all'art. 11.

7. Del ritardo di pagamento si terrà comunque conto in sede di nuova richiesta di utilizzo e di predisposizione dei calendari per la stagione successiva.

8. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Il concessionario (utente dell'impianto) è tenuto a segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso. Se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Il concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata.

Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione.

ART. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

1. L'assegnazione dei turni a ciascun richiedente è subordinata al numero di richieste in relazione alla disponibilità degli impianti.
2. Qualora le richieste d'uso degli spazi e dei turni degli impianti sportivi pervenute, siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi e/o turni disponibili, l'assegnazione avverrà avendo riguardo ai criteri di priorità indicati al comma successivo.
3. Fatti salvi i seguenti principi, e cioè:
 - regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;
 - compatibilità con le caratteristiche dell'impianto: gli impianti vengono concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dal Comune;
 - equilibrio gestionale: l'assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto il Comune o il Concessionario/Gestore si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare per attività proprie o del Comune;
 - territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Predosa o vi svolgano principalmente la loro attività;

A. PER TUTTI GLI IMPIANTI

1. criterio etico e comportamentale: si terrà conto del comportamento tenuto dal richiedente nel corso delle concessioni d'uso precedenti, se documentato; Verranno favorite nell'assegnazione degli spazi le società che sottoscrivano l'impegno formale ad adottare politiche che contrastino l'abbandono sportivo.
2. politiche di solidarietà, sociali o di integrazione: l'accoglienza all'interno dei propri corsi o attività di altre società sportive con propri allenatori/istruttori/educatori, che svolgano attività a favore di soggetti portatori di disabilità, ovvero eccezionalmente lo svolgimento di attività esclusivamente a favore di persone disabili, ovvero lo svolgimento di attività a rilevanza sociale;
3. progettualità: lo svolgimento di attività legate alla realizzazione di progetti in collaborazione con il Comune;
4. criterio temporale: trattasi di criterio relativo al periodo di utilizzo dell'impianto sportivo (es: prenotazione solo per alcuni mesi all'anno in confronto ad una prenotazione valida per l'intera stagione sportiva di riferimento).
5. tipologia di attività: si terrà conto della tipologia delle attività:

a. attività agonistica. Per attività agonistica si intende quella che comporta la partecipazione a gare o a campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI o degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La qualifica di attività agonistica va documentata mediante produzione dei certificati di iscrizione ai campionati o alle relative gare federali;

b. attività sportive svolte da soggetti professionisti o non professionisti o da squadre professionistiche o non professionistiche, ma iscritte a campionati a rilevanza sovra regionale o nazionale, ovvero da atleti che abbiano ottenuto risultati agonisticamente rilevanti a livello almeno nazionale, con priorità a favore di chi fa gare o campionati di categoria superiore.

c. attività sportiva non agonistica, amatoriale, associativa, attività non finalizzate alla partecipazione a gare o campionati federali o organizzati da Enti di promozione sportiva, o attività motorie, di benessere o culturali aventi natura informale (es. spinning, pilates, yoga, etc.).

6. criterio di anzianità: all'affidamento dello spazio e del turno da almeno 1 anno.

7. per le ipotesi di richieste d'uso degli impianti relative a tipologie di attività non ricomprese tra quelle sopraindicate, la valutazione della priorità da attribuirsi è demandata al Comune che dovrà attenersi a criteri di equità e conformità ai principi che ispirano gli altri criteri sopra contemplati.

CAPO III – COMPILAZIONE DEI CALENDARI E PAGAMENTO DELLE TARIFFE

ART. 7

RECLAMI AVVERSO IL CALENDARIO PROVVISORIO, RINUNCE E

PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. Il calendario provvisorio, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 4, co. 2, può essere oggetto di reclamo formale da parte dei richiedenti.

2. Il reclamo va presentato al Comune o al Concessionario/Gestore, in forma scritta e secondo le modalità che saranno appositamente indicate, entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del calendario provvisorio sul sito.

3. Il Comune o il Concessionario/Gestore vaglierà i reclami ricevuti, individuando, ove possibile, soluzioni alternative ed in ogni caso dando riscontro scritto agli stessi.

4. E' possibile apportare variazioni al calendario provvisorio anche a seguito di rinunce, avanzate da parte dei richiedenti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'entrata in vigore del calendario definitivo. A seguito di tale rinuncia non sorge in capo al rinunciante alcun obbligo di pagamento della corrispondente tariffa.

5. Il Comune o il Concessionario/Gestore procede alla pubblicazione del calendario definitivo nei tempi e modi definiti dal precedente art. 4, co. 6.

ART. 8

VARIAZIONE DEI CALENDARI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. Anche a seguito di pubblicazione del calendario definitivo è sempre possibile che esso subisca variazioni a seguito di:

- a. rinuncia, la cui disciplina è dettata al successivo art. 9;
- b. richiesta di variazione di tipologia di attività/categoria e/o campionato, rispetto alla richiesta originaria. Tale ipotesi è ammessa solo se preventivamente autorizzata dal Comune o dal Concessionario/Gestore;
- c. richieste occasionali, la cui ammissibilità è definita dal Comune o dal Concessionario/Gestore;
- d. revoca, la cui disciplina è dettata al successivo art. 10.

ART. 9

RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE DEI TURNI SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DEFINITIVO

1. A seguito di pubblicazione del calendario definitivo, la rinuncia ad un'assegnazione deve essere comunicata al Comune o al Concessionario/Gestore in forma scritta, anche mediante posta elettronica.
2. La comunicazione alla rinuncia va fatta almeno 7 giorni prima della data di decorrenza della medesima.
3. La rinuncia senza giustificato motivo comporta il pagamento degli eventuali oneri derivanti dal mancato utilizzo. Qualora il turno venga successivamente coperto da assegnazione ad altra società, il pagamento a carico del rinunciante non è richiesto.

ART. 10

REVOCA DEL TURNO

1. La mancata osservanza di una o più disposizioni previste dal presente Regolamento, darà luogo a revoca della assegnazione dei turni degli impianti o a temporanea sospensione, salva possibilità di diversa valutazione discrezionale del Comune o del Concessionario/Gestore, da motivarsi con provvedimento formale in relazione a fattispecie particolari. Lo stesso dicasi per il caso in cui il numero di utenti presenti durante il turno assegnato, sia superiore a quanto dichiarato, ai limiti stabiliti dal tariffario vigente o da eventuali norme, ovvero risulti comunque incompatibile con le caratteristiche dell'impianto.

2. Anche in corso di stagione sportiva il turno assegnato sarà invece sempre revocato nel caso in cui:

- a. gli utenti, salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, risultino insolventi rispetto al pagamento delle tariffe per l'utilizzo pregresso di impianti sportivi;
- b. le società sportive non producano copia del calendario delle partite di campionato, da disputarsi presso gli impianti loro assegnati, rilasciato dai competenti Enti o Federazioni;
- c. i fruitori degli impianti forniscano false dichiarazioni riguardo alle modalità e tipologie di utilizzo dei medesimi;

3. Nel caso di reiterata violazione delle norme di comportamento che disciplinano l'utilizzo degli impianti, di cui al presente Regolamento e pubblicizzate all'interno degli impianti, il Comune o il Concessionario/Gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare l'assegnazione di ogni turno e attività per un lasso di tempo che può ricomprendere anche la parte rimanente di stagione.

ART. 11

TARIFFE D'USO

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, in base ai turni assegnati, comporta il pagamento delle tariffe d'uso stabilite dal Tariffario vigente, deliberato dalla Giunta Comunale e consultabile sul sito.
2. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico dei fruitori sarà effettuata dal Comune o dal Concessionario/Gestore.
3. Ove nello stesso spazio, orario e turno gli impianti siano utilizzati contemporaneamente da tipologie differenti di utenza, cui singolarmente siano applicabili tariffe differenti, verrà applicata per tutti la tariffa più alta.
4. In occasione di partite, tornei, incontri amichevoli e gare in genere, qualora, essendovene la possibilità, gli utenti abbiano necessità di utilizzare l'impianto per un tempo superiore alle quattro ore, verrà applicata per tale utilizzo "extra" la tariffa dell'allenamento corrispondente.
5. Con riferimento ai campionati organizzati dagli Enti di Promozione sportiva e/o dalle Federazioni del C.O.N.I., qualora per ragioni di calendario la società assegnataria di un turno sia impossibilitata a svolgere l'allenamento, in quanto contemporaneamente impegnata a gareggiare in trasferta, non dovrà corrispondere la tariffa d'uso relativa al mancato utilizzo del turno di allenamento.

ART. 12

PAGAMENTO DELLE TARIFFE

1. Il pagamento della relativa tariffa sarà effettuato dagli utilizzatori direttamente a favore del Comune o del Concessionario/Gestore.

2. Tranne che per le ipotesi di cui al precedente art. 4, co. 9, in combinato disposto con l'art. 11, co. 5, la prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta. Nel caso di rinuncia in corso di anno si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi ed al precedente art. 9, co. 2 e 3.

3. A garanzia dei crediti il Comune o il Concessionario/Gestore potrà pretendere dagli utilizzatori dell'impianto, per periodi prolungati, il versamento di una fideiussione o altra forma di garanzia corrispondente al 30% del valore del periodo di utilizzo richiesto, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato.

4. Ai fini della determinazione della tariffa corretta, è diritto del Comune o del Concessionario/Gestore verificare la corrispondenza tra attività dichiarata e quella effettivamente svolta, applicando in caso di discordanza quella corrispondente alla tipologia praticata.

5. Oltre il pagamento della relativa tariffa di utilizzo, nulla è dovuto da parte degli utilizzatori degli impianti a favore dei singoli operatori/custodi che operano all'interno degli impianti.

6. Con riguardo alla stagione sportiva, nel caso gli utilizzatori degli impianti ritardino, comunque non oltre il 1° ottobre, l'inizio delle attività rispetto all'inizio del periodo calendarizzato, qualora non ci sia stata informativa per iscritto da parte dell'interessato-assegnatario del corrispondente turno con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni – si procederà all'addebito anche dei turni non utilizzati, con decorrenza comunque dall'inizio della stagione sportiva e con applicazione della tariffa corrispondente all'attività per cui è stata inoltrata la domanda. La norma non vale nel caso l'ipotesi si verifichi in corso di stagione sportiva.

ART. 13

MANUTENZIONE E ONERI

Le spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi sono a carico del Comune.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso.

Sono, conseguentemente a carico del Concessionario:

- la manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concesse, - la gestione complessiva dell'impianto sportivo, compreso la spalatura della neve in tutta l'area oggetto della concessione;

- il rimborso delle spese di consumo dell'acqua ed energia che, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione, saranno ricomprese nella tariffa d'uso.

ART. 14

ATTREZZATURE E BENI MOBILI

È fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

ART. 15

VIGILANZA

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, il Concessionario/Gestore provvederà al personale di vigilanza, e si assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dai comportamenti del pubblico.

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il Concessionario/Gestore dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine, come previsto per le manifestazioni pubbliche.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite al Concessionario/Gestore.

Fanno carico al Concessionario/Gestore anche l'acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta necessari.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore come disposto dalla delibera del Consiglio Comunale che lo approva e dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predosa.